



**COMUNE DI ISPRA
PROVINCIA DI VARESE**

**ORDINANZA
N. 89 DEL 14/08/2019**

OGGETTO:

ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI E DEI RAMI SPORGENTI SULLE STRADE E SULLE AREE DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DELL'ARE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RILEVATO che, lungo le strade del territorio comunale ai bordi del sedime stradale, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

ACCERTATO in particolare che i rami sporgenti sulla sede stradale possono rappresentare un grave pericolo per la viabilità e la sicurezza, poiché in caso di maltempo tendono naturalmente ad abbassarsi oppure cadono al suolo, pregiudicando la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

VERIFICATO che i proprietari dei fondi sono tenuti alla manutenzione delle ripe in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, nonché provvedere al taglio dei rami e delle piante che si protendono oltre il confine stradale o la proprietà stessa, che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, provvedendo alla rimozione sia del pericolo che dell'ostacolo rappresentato dalla presenza sulla strada, sui marciapiedi e sulle banchine di materiale vegetale di ogni natura proveniente o facente parte di alberi, siepi o arbusti;

CONSIDERATO che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter circolare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità e che nulla deve intralciarne il transito. E affinché ciò sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreni confinanti con le strade e/o aree pubbliche, o chiunque abbia dei diritti reali di godimento che rientrino in tale situazione, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività e precauzioni necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

RAVVISTA pertanto la necessità di ordinare ai proprietari dei fondi privati, confinanti con le aree di uso pubblico del territorio comunale di provvedere al taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi sporgenti oltre il confine delle proprietà stesse, al fine di garantire la visibilità necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

VISTI gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e seguenti misure integrative, che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli articoli nr. 892, 893, 894 e 896 del Codice Civile;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000, n. 267 recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che l'ufficio ha valutato l'emissione della presente ordinanza per intervenire nell'interesse pubblico;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 241/90, avverte che il responsabile del procedimento risulta essere il Sig. Maurizio Spozio, che dichiara di non aver nessun tipo di conflitto d'interesse ex art. 6 bis Legge 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il rispetto della normativa sulla trasparenza degli atti;

RAVVISTA la propria competenza in materia, ai sensi del Decreto Sindacale prot. 5/2015 del 12.01.2015;

ORDINA

Ai proprietari, ai conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo dei fondi confinanti le strade e le aree di uso pubblico del territorio comunale, di provvedere periodicamente almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta necessario:

- **al taglio dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali o l'efficacia dell'illuminazione pubblica;**
- **alla potatura delle siepi, arbusti, cespuglio, rovi, alberature e simili che si protraggono oltre il confine con la sede stradale o con le aree pubbliche, che ne pregiudicano la fruibilità, la pulizia ed il decoro, la visibilità della segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora.**

Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale.

Qualora per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulla sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi. Nei casi in cui intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza, la predetta Amministrazione potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

SI PRECISA, INOLTRE, CHE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

Questo Comune non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone, cose e/o animali derivanti dall'applicazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento annulla eventuali provvedimenti dispositivi precedenti che dovessero contrastare con quanto disposto.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in materia, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 695,00 ai sensi dell'art. 29 e 31 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Che avendo il presente atto effetto continuativo, i proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche dovranno provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie;

Che in caso di incidenti causati dalla inosservanza della presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree, anche relativamente al generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile. E' fatto obbligo ai proprietari di fondi confinanti con strade rotabili o pedonali comunque di pubblico transito veicolare, di attenersi totalmente ad ognuno dei punti elencati.

Gli Organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni sopra citate e previste dalla normativa vigente del Codice della Strada. A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1972 n. 1199 e s.m.i.);

A norma dell'articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il commissario di Polizia Locale Maurizio Spozio, Responsabile dell'Area Polizia Locale del Comune di Ispra.

Il Responsabile dell'area
Firmato digitalmente
SPOZIO MAURIZIO